

## STATUTO

### FORMISE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA NAZARIO SAURO  
291

Numero REA: PT - 194102

Codice fiscale: 01956520470

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-12-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" alla raccolta n.5496**

**STATUTO**

**"ForMise S.r.l.- IMPRESA SOCIALE"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.112/2017 e successive modifiche, una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata denominata: **"ForMise S.r.l. - IMPRESA SOCIALE"**.

**Articolo 2**

(oggetto)

La società esercita un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività sociale.

La società in conformità a quanto previsto dall'art.2 del D. Lgs.112/2017 ha per oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | g) formazione universitaria e post-universitaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa; |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |    | sa, e di rispettare i diritti sindacali, non-<br>che' di impegnarsi per il contrasto del lavoro<br>infantile;                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | p) | servizi finalizzati all'inserimento o al rein-<br>serimento nel mercato del lavoro dei lavoratori<br>e delle persone di cui al comma 4;                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | q) | alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mi-<br>nistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e<br>successive modificazioni nonche' ogni altra at-<br>tività di carattere residenziale temporaneo<br>diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,<br>culturali, formativi o lavorativi;                                                                                       |
|  | r) | accoglienza umanitaria ed integrazione sociale<br>dei migranti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | s) | microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del<br>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,<br>e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | t) | agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2<br>della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successi-<br>ve modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | u) | organizzazione e gestione di attività sportive<br>dilettantistiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | v) | riqualificazione di beni pubblici inutilizzati<br>o di beni confiscati alla criminalità organiz-<br>zata.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |    | Esclusivamente nei limiti di cui al co.3 dell'art.2<br>del D. Lgs.112/2017 e solo ove non contrasti con la<br>normativa sulla "impresa sociale", la società potrà<br>inoltre esercitare, in via secondaria, le seguenti<br>attività aventi natura commerciale:                                                                                                                   |
|  | w) | Attività di pulizia, cura del verde, facchinag-<br>gio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | x) | Attività di animazione, assistenza, servizi e-<br>ducativi rivolti anche ai minori;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | y) | attività cimiteriali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | z) | attività correlate ai servizi funebri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |    | Indipendentemente dall'esercizio dell'attività di<br>impresa nei settori di cui ai commi precedenti, la<br>società può acquisire la qualifica di impresa socia-<br>le nel caso in cui eserciti attività di ogni genere,<br>con l'obbligo di inserimento lavorativo nella misura<br>non inferiore al 30% del totale di lavoratori im-<br>piegati a qualunque titolo nell'impresa: |
|  | a) | di lavoratori molto svantaggiati ai sensi<br>dell'articolo 2, numero 99), del regolamento<br>(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-<br>gno 2014, e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                            |
|  | b) | di persone svantaggiate o con disabilità ai<br>sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto<br>legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

5 di 16

**BALEA SOCI - ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ARTICOLO 5**

(Capitale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro diecimila (10.000,00) ed è diviso in quote ai sensi di legge. I diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla partecipazione, salvo che l'unanimità dei soci preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ex 2468 c.c.

Oltre al denaro possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

**ARTICOLO 6**

(Quote)

I versamenti delle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che repunterà convenienti. A carico dei soci per il ritardo dei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua pari all'interesse legale aumentato di due punti percentuali, il tutto nei limiti della 106/96.

**ARTICOLO 7**

(Soci)

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro Imprese, i quali hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del Registro medesimo.

A norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

A tal fine è attribuita all'istante la facoltà di investire l'assemblea dei soci sulle decisioni relative ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dalla qualità di socio.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di quote regolarmente iscritti presso il Registro delle imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.

ARTICOLO 8

(Finanziamenti)

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti o finanziamenti, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in genere ed in materia di raccolta del risparmio.

ARTICOLO 9

(Diritto di prelazione)

In caso di atto tra vivi, sia di vendita che permuta o di qualsiasi altro atto che comunque trasferisca la titolarità della quota, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione potrà essere determinato da un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio di Lucca. La stessa procedura verrà osservata in caso di prestazione infungibile.

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare della cedenda quota essendo esclusa ogni prelazione parziale; nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione non spetta quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado del cedente.

ARTICOLO 10

(Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C.

La volontà di recedere deve essere comunicata

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. |  |
|  | Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Per la liquidazione della quote si osserva l'art. 2473 e le norme di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Articolo 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | (Assemblea Soci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, preso in conformità dalla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale.                                                                                                                                                                       |  |
|  | Articolo 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | (Convocazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.                    |  |
|  | Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato per sottoscritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.                                                                                                        |  |
|  | Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono informati.                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | La convocazione dell'assemblea deve altresì essere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | fatta quando ne è fatta richiesta ai sensi di legge.<br>Articolo 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | (Presidenza assemblea e deliberazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggioranze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Articolo 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | (Amministrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Non possono rivestire cariche sociali soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica. Sono necessari specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. |  |
|  | Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali possono essere anche non soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | L'assemblea delibera l'eventuale compenso per l'organo amministrativo entro i limiti consentiti dall'articolo 3 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 112/2017. L'assemblea al riguardo può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'ultimo comma del successivo articolo.                                                                                        |  |
|  | L'organo Amministrativo dura in carica per tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Articolo 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | (Poteri Organo Amministrativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | stione ordinaria della società, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega e il relativo compenso. Può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. |  |
|  | Articolo 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | (Rappresentanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, nei limiti della delega a ciascun Consigliere delegato con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina dell'amministratore unico a quest'ultimo, salvo - in ogni caso - diversa determinazione dell'assemblea.                                                                                                                                                                                               |  |
|  | L'organo amministrativo, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Articolo 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | (Convocazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato, se nominato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere con lettera raccomandata A/R.                                                                                                     |  |
|  | Articolo 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | (Deliberazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Articolo 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | (Organi di controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Per il combinato disposto degli articoli 10 primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | comma D. Lgs.122/2017 e 2477 primo comma del codice civile, la società deve nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale in numero di tre) che eserciti le funzioni di vigilanza e controllo di cui ai commi 2 e seguenti del D. Lgs.112/2017 i cui membri devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.                            |  |
|  | Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 codice civile.                                                                                                                                                             |  |
|  | Nel casi previsti dal 3 comma dell'art.2477 e dal comma 5 dell'art.10 del D. Lgs.112/2017 la società dovrà nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.                                                                                                                               |  |
|  | In mancanza di una diversa decisione dei soci, la revisione legale compete all'organo di controllo. In questo caso sia l'organo monocratico che quello collegiale dovranno essere costituiti da soggetti iscritti presso il registro dei revisori legali.                                                                                                                                |  |
|  | Al revisore legale ed alla società di revisione legale si applicano le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | I membri degli organi di controllo dovranno rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per tutti i soggetti che rivestono cariche sociali.                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>TITOLO III - BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Articolo 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | (Utili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddezza chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione. |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | La società dovrà inoltre redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Articolo 21<br>(Distribuzione Utili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | E' vietata la distribuzione , anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, così come previsto dall'art.3 del D. Lgs.112/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | La società destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;                                                                                                                                                             |  |
|  | b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h); |  |
|  | c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'orga-                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

nizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

#### **TITOLO IV - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ**

##### **Articolo 22**

(Coinvolgimento lavoratori)

L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 112/2017: in particolare si stabilisce

fin da adesso che ai rappresentanti dei lavoratori ed ai rappresentanti dei destinatari delle attività della società, sarà concesso di presenziare alle assemblee sociali ed alle riunioni dell'organo amministrativo, per le quali si prevede l'affissione presso la sede sociale di una comunicazione con indicata la data e l'ora con almeno tre giorni di preavviso. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.

Ove la società superi i limiti indicati dal primo comma dell'art 2435-bis c.c. ridotti della metà (e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità), è prevista la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Per tutto quello non espressamente previsto si rimanda alla disciplina legislativa.

## **TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 23**

(Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutata o aumentata, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs.112/2017, e' devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

### **Articolo 24**

(Controversie)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosso da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del

15 di 16

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 C. 5 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 13/12/2018 al n. 39243/1T.

Copia rilasciata ad uso della C.C.I.A.A.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante MUI.